

VERBALE DI ACCORDO

Tra il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.
e le Organizzazioni Sindacali di categoria

premesso che

- ✓ le parti confermano l'utilità e la validità dell'accordo 6 agosto 2014 e ne valutano positivamente gli effetti e con accordi del 25 febbraio 2015 le parti si sono impegnate a valutare le ricadute delle previsioni normative per il corrente anno in materia di agevolazioni fiscali e contributive;
- ✓ GTT è in attesa di indicazioni conseguenti l'istanza di interpello dell'8 aprile 2015 sulle modalità di applicazione della tassazione sostitutiva alle competenze 2014 erogate nel 2015;
- ✓ le parti auspicano che anche per gli anni successivi sia confermata la decontribuzione e che sia reintrodotta la tassazione sostitutiva;
- ✓ alla data odierna non è ancora stato rinnovato il ccnl TPL Mobilità, fatta salva la definizione del periodo 2008-2011;
- ✓ i programmi di esercizio e le prospettive di bilancio consentono in prospettiva l'attivazione di un piano di assunzioni finalizzato all'inserimento di giovani per l'avvicendamento del personale in quiescenza garantendo il turn-over del personale di front-line;
- ✓ le parti ribadiscono la volontà di garantire ai nuovi inserimenti livelli retributivi adeguati e stabilità, salvaguardando al contempo la competitività dell'azienda al fine di migliorare il Trasporto Pubblico Locale e di valorizzare e mantenere il lavoro all'interno di GTT;

si conviene quanto segue

Art. 1) Assunzioni

- A. I programmi di esercizio e le prospettive di bilancio consentono la definizione di un piano di assunzioni finalizzato all'inserimento di giovani per il ricambio generazionale, in una logica di continuità di eccellenza dei servizi e di salvaguardia della competitività dell'azienda.
- B. Si programmano pertanto assunzioni per il personale di guida, da completarsi entro la fine del 2015, in modo da riequilibrarne l'organico, prevedendo 100 inserimenti.
- C. Al fine di favorire il ricambio generazionale e il mantenimento delle competenze, si attiveranno ulteriori assunzioni attraverso lo strumento della "staffetta generazionale", secondo le normative previste. Tale iniziativa è rivolta al personale di guida ed agli operai per assunzioni finalizzate a nuovi inserimenti:
 - 1) il personale interessato dovrà trasformare volontariamente il proprio contratto di lavoro da full-time a part-time orizzontale al 60% con le normative in atto;
 - 2) l'azienda si impegna ad introdurre il part-time verticale, assicurando comunque analoga produttività a quella garantita dal part-time orizzontale entro il 1 gennaio 2016;
 - 3) sulla base delle adesioni alla "staffetta generazionale" l'azienda effettuerà un numero di assunzioni di giovani tale da garantire i livelli occupazionali;
 - 4) per favorire l'adesione dei lavoratori maturi alla "staffetta generazionale", GTT definirà, contemporaneamente alla trasformazione del contratto di lavoro da full-time a part-time, un'incentivazione all'uscita di importo pari a 4.480 Euro lordi per ogni anno di rapporto di lavoro trasformato da full-time a part-time ai sensi del presente punto;
 - 5) l'incentivazione di cui al punto precedente, subordinata all'effettiva uscita alla data concordata, sarà riconosciuta al termine del rapporto di lavoro e rapportata ai mesi di applicazione della "staffetta generazionale".

- D. Tutte le assunzioni avverranno con condizioni di ingresso che garantiscono ai neoassunti condizioni di stabilità occupazionale e adeguati livelli retributivi, ed assicurano a GTT la necessaria competitività, utilizzando sia strumenti di stabilizzazione dei contratti previsti dalla vigente normativa sia contratti a tempo indeterminato e tempo pieno.

Art. 2) Trattamento retributivo e normativo del personale neoassunto

Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo tutto il personale neoassunto sarà soggetto alle seguenti norme:

- A. Il trattamento economico specifico, previsto dal punto 2 dell'accordo 22 aprile 2004 per il personale di guida e al punto 2 lettera a) dell'all. 1 all'accordo integrativo 11 giugno 2009, è abrogato. Di conseguenza il personale neoassunto fruirà fin dall'assunzione di tutti gli istituti economici previsti dalla contrattazione aziendale, che sono riconosciuti in relazione alle mansioni esercitate, al settore di inserimento, all'anzianità di servizio e con le regole previste per ciascuno di essi.
- B. Tutto il personale neoassunto fruirà del trattamento normativo del settore di inserimento applicando sulle Mancate Prestazioni di origine aziendale le seguenti riduzioni:
- 1) per il personale con attività lavorativa su 5 giorni: riduzione di 8,5 giornate di Mancata Prestazione (6,5 nella 4° area contrattuale);
 - 2) per il personale con attività lavorativa su 6 giorni: riduzione di 13 giornate di Mancata Prestazione (con esclusione della 4° area contrattuale che mantiene le specificità normative in atto).

Le Mancate Prestazioni residue, diversamente denominate secondo gli accordi turni-orari specifici di settore, costituiscono riconoscimento completo di tutte le prestazioni accessorie, comprese quelle di particolare impegno o gravosità, che vengono qui confermate.

Per il solo personale viaggiante il recupero delle Mancate Prestazioni di origine aziendale avverrà con le seguenti tempistiche:

- 3 giorni all'inserimento nel parametro retributivo 158
- 3 ulteriori giorni all'inserimento nel parametro retributivo 175
- 4 ulteriori giorni all'inserimento nel parametro retributivo 183
- recupero pieno dopo 25 anni di guida effettiva calcolata con i criteri previsti dal ccnl per la maturazione dei parametri

La riduzione delle Mancate Prestazioni indicata al sopra riportato punto 2) è tarata sul personale viaggiante del TPL urbano.

Per il personale viaggiante degli altri settori (extraurbano e ferrovia) la riduzione delle Mancate Prestazioni per gli inserimenti di personale assunto successivamente al presente accordo è definita in modo da assestare le Mancate Prestazioni annue iniziali a 72 gg/anno.

Il ripristino delle Mancate Prestazioni, ferma restando la tempistica prevista per gli autisti del TPL urbano, è proporzionale a quello definito nel presente punto con arrotondamento a 0,5 giorni.

Per il personale con attività lavorativa su 5 giorni il recupero delle Mancate Prestazioni di origine aziendale avverrà con le seguenti tempistiche:

- 2 giorni dopo 8 anni di anzianità di servizio
- 2 ulteriori giorni dopo 16 anni di anzianità di servizio
- 2 ulteriori giorni dopo 21 anni di anzianità di servizio
- recupero pieno dopo 25 anni di anzianità di servizio

- C. Per il personale neoassunto è prevista la possibilità di usufruire della "banca ore" con modalità analoghe a quelle oggi utilizzate per il personale viaggiante extraurbano.

- D. Per tutto il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sono confermate le condizioni economiche e normative in atto.

Art. 3) Anticipazione

- A. Il ccnl TPL Mobilità è scaduto in data 31 dicembre 2007, fatta salva la definizione raggiunta a livello nazionale per il periodo 2008-2011, non è ancora stato rinnovato. Tenuto conto che ciò incide negativamente sulle condizioni retributive dei dipendenti e che è verosimile che le Parti collettive, in occasione del rinnovo del ccnl TPL Mobilità, riconosceranno un importo per il

periodo 2012-2014, l'azienda intende anticipare una somma in acconto rispetto a quanto sarà a tale specifico titolo riconosciuto dalla contrattazione nazionale, secondo il seguente schema:

- 1) con le retribuzioni del mese di maggio 2015 (valuta 27 giugno 2015), un importo di anticipazione pari a 450,00 Euro lordi, a tutto il personale in servizio al 31 maggio 2015;
 - 2) con le retribuzioni del mese di settembre 2015 (valuta 27 ottobre 2015), un importo di anticipazione pari a 300,00 Euro lordi, a tutto il personale in servizio al 30 settembre 2015.
- B. Al rinnovo del ccnl TPL Mobilità le somme anticipate ai sensi del presente articolo saranno assorbite dai corrispondenti importi definiti a livello nazionale. Qualora il rinnovo del ccnl sia definito prima del momento di erogazione degli anticipi di cui al presente articolo, questi non verranno corrisposti, trovando direttamente applicazione la disciplina pattuita a livello nazionale.
- C. Gli importi sono riferiti al parametro 175 e rapportati ai mesi di effettivo servizio nel periodo 2012-2014, considerando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni, ed al parametro posseduto al 31 maggio 2015.
- D. Gli stessi importi, che saranno riproporzionati in caso di prestazione di lavoro a tempo parziale, sono comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non sono utili ai fini della definizione del TFR.

Art. 4) Clausola di salvaguardia

Le previsioni della clausola di salvaguardia contenuta nell'accordo 6 agosto 2014 alla lettera H dell'art. 5, come interpretata nei verbali di riunione del 25 febbraio 2015, saranno applicate, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, a partire dalle retribuzioni di giugno 2015 (in pagamento entro il 20 luglio 2015). Il conguaglio dei mesi precedenti sarà effettuato con le retribuzioni del mese di settembre 2015 (valuta 27 ottobre 2015). Ciò comporta che la voce retributiva denominata "Recupero Produttività 1990" sarà ripristinata con decorrenza dal 1 gennaio 2015 e tornerà a far parte a pieno titolo della retribuzione normale.

Art. 5) Norme finali

L'azienda conferma che, nel rispetto della normativa vigente, darà corso a una verifica del quadro organizzativo cui seguirà un progetto di valorizzazione delle competenze.

Torino, 10 giugno 2015

p. le OO.SS.

p. G.T.T. S.p.A.

Per UGL-TPL
Ful Daf

Matti
De Santis

ENIPA CIPAL

M. M. M.
A. A.

PER FIT CISE

A. A.
B. B.

VICTRASPORTI

A. A.
B. B.
C. C.
D. D.

G. G. G.

Gianpiero Taurini

A. A.

B. B.

C. C.

D. D.

E. E.

F. F.